Firenze, 16 maggio 2022

Bullismo e cyberbullismo nella giurisprudenza civile

Avv. Paolo Russo

Foro di Firenze

Le pronunce più recenti

01

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 2 maggio 2022, n. 13752

02

Trib. Forlì, 23 settembre 2021, n. 962

03

Trib. Roma, 30 giugno 2021

Le pronunce più recenti

04 Trib. Potenza, 12 aprile 2021, n. 380

05 Trib. Sondrio, 3 marzo 2021, n. 63

06 Trib. Bologna, sez. Lavoro, 29 dicembre 2020, n. 633

Le pronunce più recenti

07

Trib. Reggio Calabria, 20 novembre 2020, n. 1087

08

Cass. Civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541

09

Trib. Rieti, 13 aprile 2019, n. 312

Le pronunce più recenti

10 Cass. Civ., ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4152

11 Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103

12 Trib. Firenze, 1 ottobre 2021, n. 2446

Le pronunce in pillole

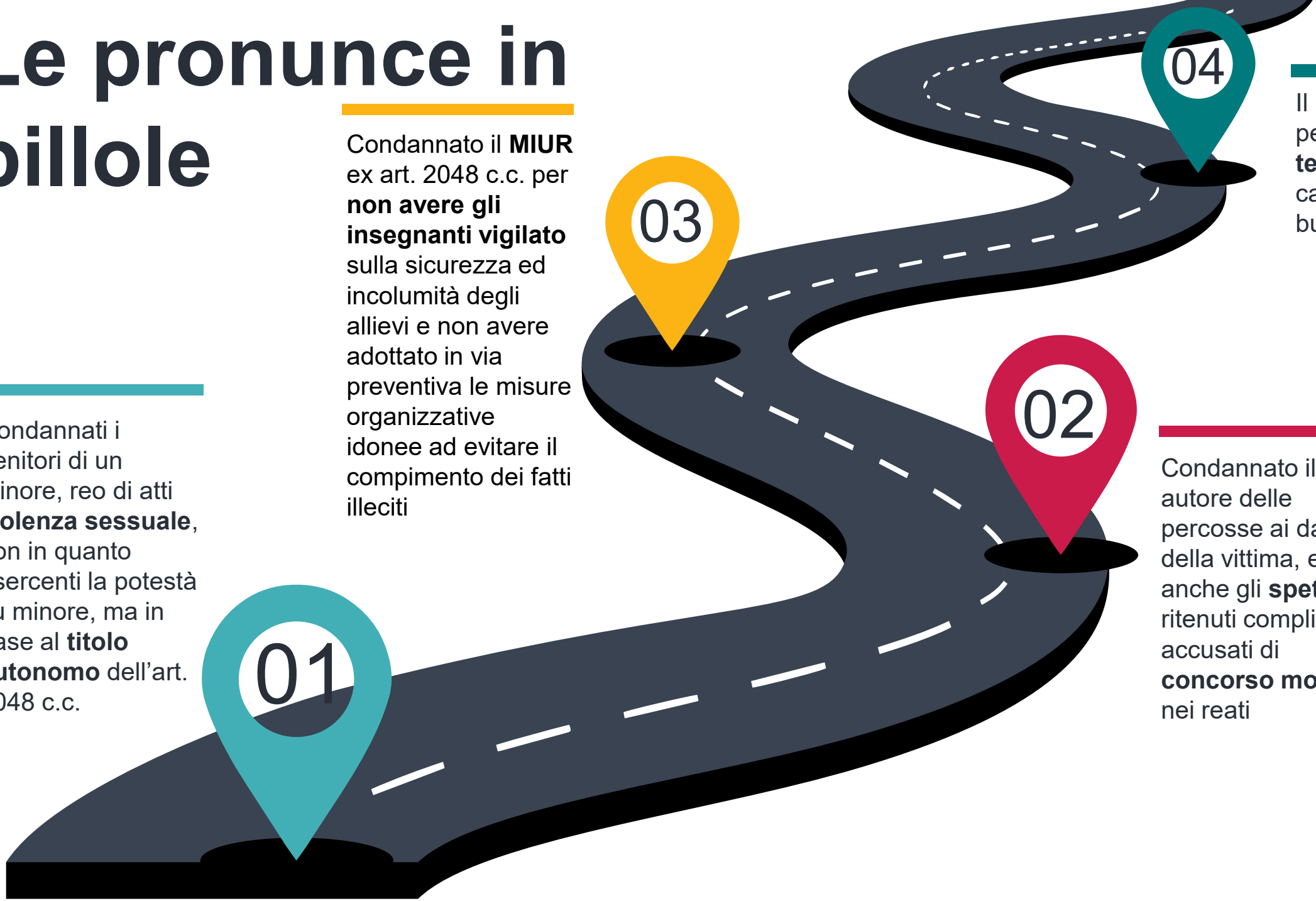

Condannati i genitori di un minore, reo di atti **violenza sessuale**, non in quanto esercenti la potestà su minore, ma in base al **titolo autonomo** dell'art. 2048 c.c.

Condannato il **MIUR** ex art. 2048 c.c. per **non avere gli insegnanti vigilato** sulla sicurezza ed incolumità degli allievi e non avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il compimento dei fatti illeciti

Condannato il **bullo**, autore delle percosse ai danni della vittima, e anche gli **spettatori**, ritenuti complici ed accusati di **concorso morale** nei reati

Il **MIUR** condannato per **resistenza temeraria** in una causa per danni da bullismo

Le pronunce in pillole

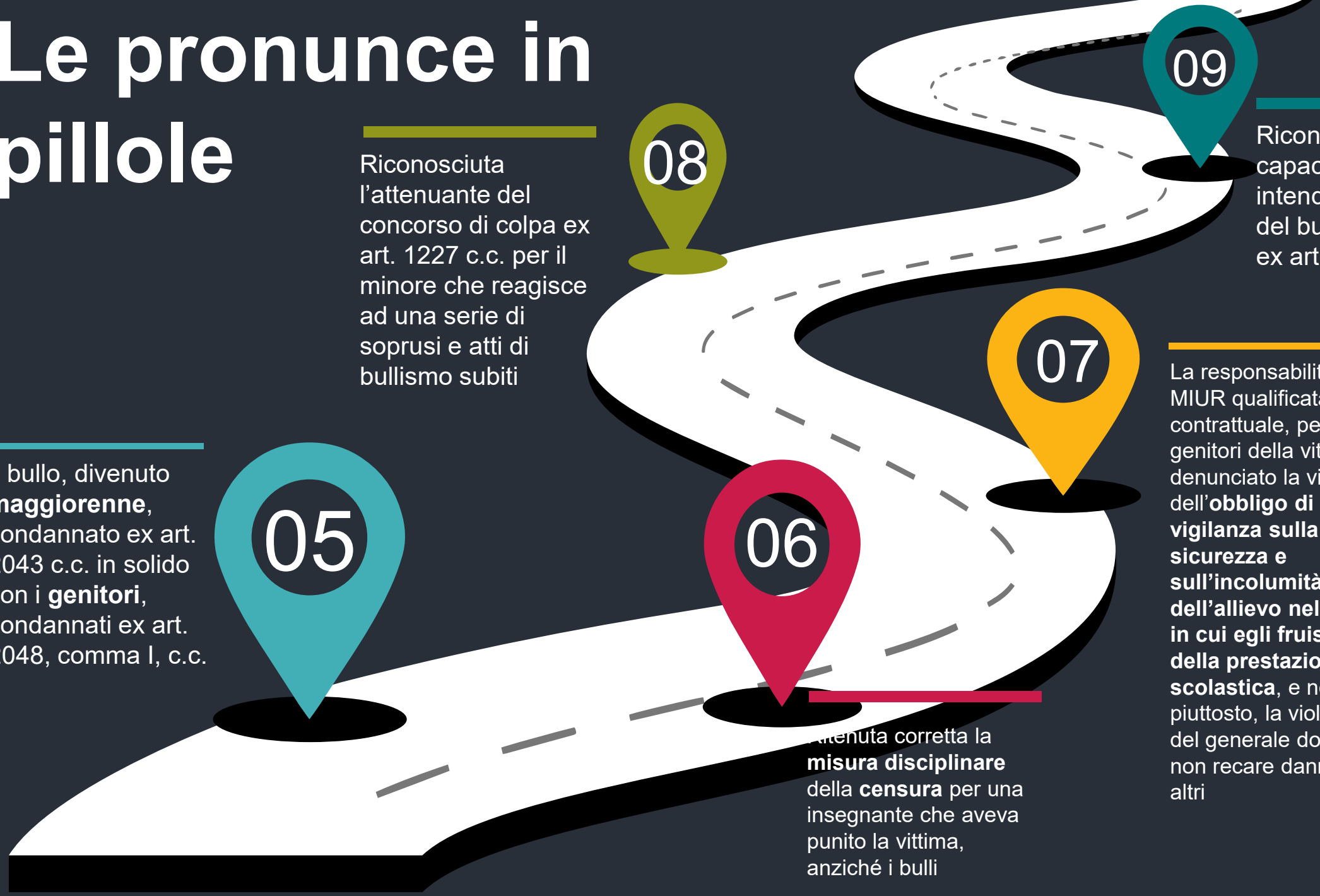

05

Il bullo, divenuto **maggiorenne**, condannato ex art. 2043 c.c. in solido con i **genitori**, condannati ex art. 2048, comma I, c.c.

06

Ritenuta corretta la **misura disciplinare** della **censura** per una insegnante che aveva punito la vittima, anziché i bulli

07

La responsabilità del MIUR qualificata come contrattuale, per avere i genitori della vittima denunciato la violazione dell'**obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica**, e non, piuttosto, la violazione del generale dovere di non recare danno ad altri

08

Riconosciuta l'attenuante del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. per il minore che reagisce ad una serie di soprusi e atti di bullismo subiti

09

Riconosciuta la capacità di intendere e di volere del bullo minorenne ex art. 2046 c.c.

Le pronunce in pillole

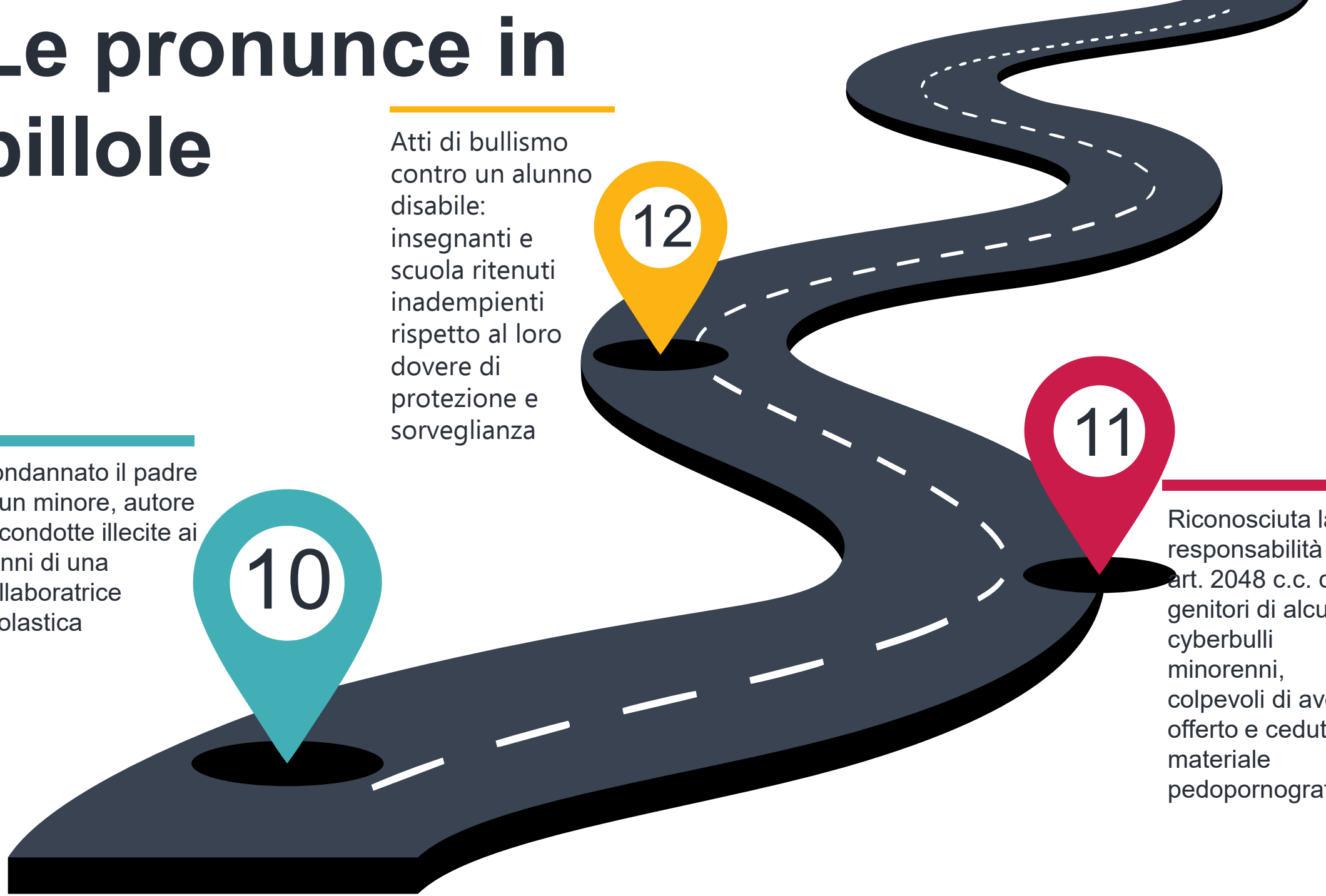

Atti di bullismo contro un alunno disabile: insegnanti e scuola ritenuti inadempienti rispetto al loro dovere di protezione e sorveglianza

Condannato il padre di un minore, autore di condotte illecite ai danni di una collaboratrice scolastica

Riconosciuta la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori di alcuni cyberbulli minorenni, colpevoli di aver offerto e ceduto materiale pedopornografico

Cassazione Civile sez. III, ordinanza 21/05/2022, n.13752

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un giovane (accusato di aver perpetrato, quando era ancora minorenne ma prossimo alla maggiore età, atti di violenza sessuale nei confronti di una coetanea), e dai suoi genitori, avverso la sentenza della Corte di Appello che li aveva condannati a risarcire i danni alla vittima e ai suoi familiari. I giudici di legittimità, in particolare, hanno confermato la correttezza della pronuncia della Corte territoriale laddove essa aveva condannato i genitori dell'autore delle violenze, non in quanto esercenti la potestà su minore, ma in base al titolo autonomo dell'art. 2048 del Codice Civile, per non avere essi raggiunto in giudizio la prova liberatoria di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata.

Bullismo, anche lo "spettatore" risponde dei danni per concorso morale

Tribunale di Forlì, sentenza 23 settembre 2021, n. 962

Il Tribunale di Forlì ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da una vittima di atti di bullismo nei confronti del proprio aggressore e dei suoi complici. In particolare, dimostrate le **condotte vessatorie** subite dal danneggiato – all'epoca dei fatti minorenne – e consistite in percosse, minacce, offese, sottrazione del cellulare, intimidazioni e costrizioni in genere, il giudice emiliano ha condannato a risarcire i danni in favore dell'attore, in via solidale, **tanto l'effettivo aggressore, quanto gli altri due convenuti, questi ultimi accusati di concorso morale nei reati**, per avere essi assunto, nelle circostanze di causa, condotte non meramente passive, bensì tali da <u>fomentare il proposito criminoso</u> del bullo e <u>da far percepire al convenuto di essere vittima di intimidazioni</u> da parte dell'intero gruppo di convenuti, senza distinzioni.

Bullismo, il MIUR risponde della “culpa in vigilando” degli insegnanti

Tribunale di Roma, sez. II, sentenza 30 giugno 2021

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione da parte dei genitori di un minore, rimasto vittima di atti di bullismo all’interno di una scuola pubblica, tali da cagionargli un danno non patrimoniale di tipo biologico-psichico ed anche uno di tipo morale-esistenziale. Riconosciuta la **legittimazione passiva del Ministero** convenuto, il giudice capitolino ha riscontrato, in relazione ai fatti occorsi, la **responsabilità**, di tipo extracontrattuale, **degli insegnanti** dell’istituto, accusati di “culpa in vigilando” ex art. 2048 c.c., **per non avere vigilato sulla sicurezza ed incolumità degli allievi e non avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il compimento dei fatti illeciti in danno della vittima**. E ciò, pur essendo noto al corpo docente il fatto che gli alunni della struttura scolastica erano dediti a “giochi” potenzialmente pericolosi. Di qui, la condanna del convenuto a risarcire i danni tutti sofferti dal giovane.

Trib. Potenza, 12 aprile 2021, n. 380

Il Tribunale di Potenza ha accolto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione da parte dei genitori di un bimbo, rimasto vittima di atti di bullismo all'interno della scuola. Nella circostanza il Ministero convenuto, difesosi senza far ricorso a mezzo istruttori e senza accennare al merito della controversia, ma solo ed unicamente contestando, in modo del tutto dilatorio, il difetto di legittimazione passiva, è stato anzi ***condannato per aver resistito in giudizio*** *pur nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese, e condannato ex officio, in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a risarcire ai genitori della vittima il danno conseguito alla temerarietà della propria azione. A ciò si è unita la condanna dello stesso MIUR a risarcire il danno biologico (pur non riconoscendo, nella fattispecie, il diritto ad una personalizzazione) ed il danno morale patiti dal minore.*

Trib. Sondrio, 3 marzo 2021, n. 63

Il Tribunale di Sondrio ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla vittima di atti di bullismo nei confronti dell'autore degli illeciti, ormai maggiorenne, e dei genitori di quest'ultimo. Nella circostanza il bullo, resosi autore - quando era ancora minorenne - di quattro distinti episodi delittuosi perpetrati in danno dell'attore, tutti astrattamente configurabili come illecito penale, è stato condannato a ***rispondere personalmente dei fatti*** *addebitatigli ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile. In via solidale, peraltro, il giudice di merito ha altresì condannato i genitori del bullo per non avere assolto adeguatamente agli obblighi educativi nei confronti del figlio minore, dettati dall'art. 2048 del Codice Civile. Ai fini risarcitori, nella valutazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, il Tribunale ha tenuto in considerazione anche l'****intensità del dolo****, la* ***reiterazione delle condotte*** *poste in essere dal convenuto e la* ***reazione avuta dalla vittima****.*

Trib. Bologna, sez. Lavoro, 29 dicembre 2020, n. 633

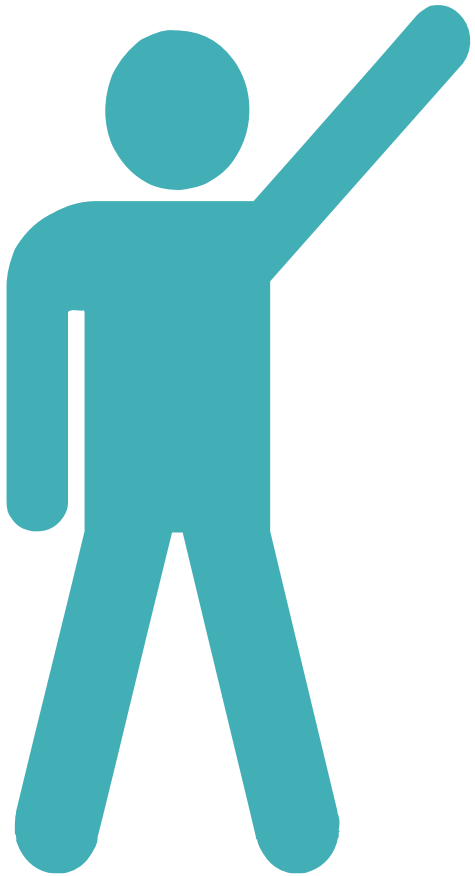

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso avanzato da una insegnante di un Istituto di Istruzione Superiore avverso la ***sanzione disciplinare della censura****, irrogatale dal proprio Dirigente scolastico per avere la docente pesantemente punito ed umiliato una studentessa minorenne, vittima di gravi episodi di bullismo, anziché gli aggressori, suoi compagni di classe. Secondo il Tribunale, anzi, appare persino sin troppo blanda la sanzione della censura irrogata nella circostanza, atteso che, nel corso del procedimento, era stato dimostrato come la docente avesse a dir poco male interpretato i fatti occorsi e come, una volta venuta a conoscenza di quanto realmente capitato, lungi dal giustificare la propria condotta, avesse negato comunque gli errori di valutazione commessi, addebitando ad altri le responsabilità dell'accaduto e lodando in modo apodittico il proprio operato.*

Trib. Reggio Calabria, 20 novembre 2020, n. 1087

Il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori di un ragazzo per i danni da questi subiti a causa delle condotte illecite e penalmente rilevanti poste in essere nei suoi confronti, nei locali della scuola, da due compagni di classe.

Tuttavia, secondo il giudice di merito, l'azione avanzata dagli attori nei confronti del MIUR per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile andava qualificata giuridicamente in modo diverso, ossia come domanda di ***responsabilità contrattuale****, avendo infatti i genitori della vittima, nella circostanza, denunciato la violazione dell'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica, e non, piuttosto, la violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.*

Ritenute sufficientemente provate la responsabilità dei due aggressori nonchè l'omessa vigilanza da parte del personale docente e non docente, il magistrato calabrese ha condannato il MIUR a risarcire alla vittima i danni non patrimoniali (biologici, psichici e morali) subiti, quantificandoli in un importo superiore rispetto alle stesse richieste attoree.

Cass. Civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso avanzato dai genitori di un minore, vittima di ripetuti atti di bullismo, e responsabile, sua volta, delle lesioni cagionate al proprio aggressore in un atto di reazione alle provocazioni subite.

Secondo la Suprema Corte, infatti, ferma restando la condanna dell'istinto di vendetta del giovane bullizzato, può tuttavia essere ritenuto applicabile il concorso di colpa di cui all'art. 1227 c.c. nei casi in cui, come nella fattispecie, l'autore delle lesioni sia un minore, la cui personalità non è ancora formata in modo saldo, il quale sia stato a sua volta ***vittima di reiterate ed umilianti aggressioni****, tali da indurlo ad una reazione emotiva e poco controllata.*

Gli ermellini hanno infatti precisato che, in casi simili, l'ordinamento deve dimostrarsi sensibile verso i giovani che siano esposti continuamente a condizioni vittimizzanti, i quali logicamente possono essere indotti a reazioni irrazionali e sbagliate, specie se la scuola e le istituzioni in genere non intervengono per arginare il fenomeno del bullismo e per sostenere adeguatamente le vittime.

Trib. Rieti, 13 aprile 2019, n. 312

*Il Tribunale di Rieti ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da due genitori nei confronti della madre e del padre di un ragazzo tredicenne per i danni cagionati da quest'ultimo ad un proprio coetaneo e derivati da una **caduta da uno sgabello**, conseguita ad un urto provocato colposamente dal figlio dei convenuti e verificatosi mentre i due minori si trovavano all'interno dell'abitazione della vittima.*

*Ritenuto **l'autore del fatto capace di intendere e di volere ai sensi dell'art. 2046 del Codice Civile**, e ritenuto ingiusto - ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile - il danno da questi provocato, il giudice di merito ha poi giudicato sussistente la responsabilità (diretta) dei genitori del danneggiante ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, per non avere essi fornito nel corso del giudizio la prova positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata: di qui, la loro condanna a risarcire alla vittima i danni tutti, patrimoniali e non, da essa patiti.*

Cass. Civ., ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4152

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato dal padre di un alunno il quale, ancora minorenne, aveva rivolto, durante una illegittima incursione nella scuola con altri coetanei, ***epiteti ingiuriosi nei confronti di una bidella*** *attraverso numerose frasi scritte con un pennarello sulla scrivania di quest'ultima.*

*La Suprema Corte, in particolare, stigmatizzata la condotta del minorenne, caratterizzata da evidente disvalore sociale, ha altresì criticato il contegno del padre del ragazzo, il quale aveva continuato, durante tutto l'iter processuale, a sminuire l'operato del figlio, definendolo una "**goliardata**", così testimoniando, rispetto alla specifica condotta contestata, di non avere sufficientemente educato quest'ultimo a concetti elementari quali quello del rispetto del prossimo.*

Gli ermellini hanno così confermato la pronuncia impugnata, la quale, con motivazione giudicata sintetica ma sufficiente, aveva sancito la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048, comma 1, del Codice Civile, e lo aveva condannato a risarcire il danno alla collaboratrice scolastica.

Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103

Il Tribunale di Sulmona ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata una coppia di coniugi, in proprio e nella loro qualità di genitori di una ragazza minorenne, in conseguenza agli illeciti, riconducibili ad ***episodi di cyberbullismo****, commessi ai danni della figlia ad opera di suoi coetanei.*

In particolare, il giudice abruzzese ha sancito la responsabilità per "culpa in educando" ex art. 2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti, questi ultimi ritenuti colpevoli di avere offerto e ceduto ad altri minori, senza alcuna autorizzazione, materiale pedopornografico (una fotografia della vittima senza indumenti) mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, e di avere pubblicato il suddetto materiale all'interno di un falso profilo Facebook.

Tali condotte, lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, comportano l'obbligo per i genitori dei cyberbulli (sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.

Il recente caso dell’alunno di Grosseto

Nel periodo 2012 - 2016 un minore disabile, alunno di un Istituto scolastico statale di Grosseto, rimaneva vittima di offese e lesioni, cagionate da gravi atti di bullismo posti in essere da suoi compagni

I fatti erano stati ripetutamente segnalati dai genitori al personale scolastico con richiesta anche di assegnazione dell’alunno ad altra classe, ma queste richieste erano cadute nel vuoto

Gli stessi sanitari del pronto soccorso avevano ad esempio in un’occasione fotografato il giacchetto del bambino, sul quale era stampato il segno di una scarpa di un altro allievo

I responsabili dell’Istituto non avevano infatti adottato alcuna misura organizzativa atta a prevenirne l’accadimento

Il recente caso dell’alunno di Grosseto

05

I genitori della vittima chiamavano pertanto in causa a titolo di risarcimento danni il Ministero per l’Istruzione e l’Istituto (quest’ultimo, peraltro, carente di legittimazione passiva)

06

Gli attori domandavano il ristoro dei danni subiti dal figlio ed anche quelli patiti in proprio

07

La domanda è stata accolta, essendo stati dimostrati i fatti lamentati: gli stessi insegnanti, infatti, avevano confermato gli episodi denunciati.

08

Il giudice ha ritenuto gli incaricati scolastici inadempienti rispetto al loro dovere di protezione e sorveglianza sancito ex art. 61, legge 312/1980.

Il recente caso dell’alunno di Grosseto

La richiesta economica degli attori per il danno del figlio è stata giudicata dal Tribunale addirittura sottostimata, fondandosi unicamente sul pregiudizio all’integrità psicofisica

Dalle dichiarazioni testimoniali era emersa anche la sofferenza morale patita dai genitori, che, malgrado le numerose denunce, non avevano ottenuto la protezione sperata, così vivendo un notevole stato di frustrazione e impotenza

Gravi in realtà i pregiudizi morali e psicologici patiti dall’alunno, talmente prostrato da manifestare intenti suicidari

Anche in questo caso, la richiesta economica avanzata è stata giudicata persino sottostimata

“ò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l'indifferenza dei buoni”

Martin Luther King